



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 20/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 17 maggio 2013, n.137

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Lottizzazione P.U. n. 99 - Zona C3/11 - Autorità Procedente: Comune di Andria.

L'anno 2013 addì 17 del mese di Maggio in Modugno (Bari), nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 58982 del 19.07.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6197 del 31.07.2012, il Comune di Andria presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico:

- Rapporto ambientale preliminare "Verifica di assoggettabilità a VAS", anche su supporto cartaceo;
- Tavole di Piano (Elaborati: n.1 - n.23)

Con nota prot. n. 6858 del 31.08.2012 questo Ufficio, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti; Servizio Viabilità e Trasporti; Servizio Urbanistica Espropriazioni;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- ASL di Bari;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché al Comune di Andria in qualità di Autorità procedente, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto

rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

Con nota prot. n. 156712 del 20.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8373 del 16.10.2012, la Provincia di Bari Servizio Territorio (viabilità, trasporti, urbanistica ed espropriazioni) comunicava di non essere competente per territorio.

Con nota prot. n. 50416 del 25.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8454 del 17.10.2012, l'ARPA Puglia comunicava che "oltre le pressioni ambientali rinvenienti dalla sottrazione di suolo naturale permeabile e dagli effetti sulla qualità dell'aria (traffico veicolare, riscaldamento domestico, ecc) e sul clima acustico di zona"...."non si ravvisano ulteriori impatti significativi". Nella stessa nota forniva alcune indicazioni in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico.

Con nota prot. n. 11538 del 28.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8439 del 17.10.2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano aree interessate da vincoli PAI".

Con nota prot. n. 3598 del 04.10.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8415 del 17.10.2012, il Servizio regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità riferiva che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente".

Con nota prot. n. 9835 del 27.11.2012, questo Ufficio inviava copia della nota di avvio delle consultazioni alla Provincia di Barletta-Andria-Trani (Settore Infrastrutture Trasporti e Viabilità - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo - Settore Ambiente, Energia, Aree Protette - Settore Rifiuti e Bonifiche), nonché all'ASL di Barletta-Andria-Trani, segnalando il precedente errore di trasmissione.

Con nota prot. n. 5623 del 05.12.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10691 del 20.12.2012, il Servizio regionale Tutela delle Acque trasmetteva il proprio contributo nell'ambito della consultazione.

Con nota prot. n. 5851 del 22.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1140 del 05.02.2013, il Comune di Andria trasmetteva all'Ufficio VAS ed al Servizio regionale Tutela delle Acque le proprie controdeduzioni a quanto rappresentato nella nota sopra citata.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Andria;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva del Piano è il Comune di Andria ai sensi della l.r. n. 56/80.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione P.U. n. 99 - Zona C3/11 nel Comune di Andria sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Oggetto del presente provvedimento è il Piano di Lottizzazione P.U. n. 99 Zona C3/11 nel Comune di Andria, così come trasmesso dal medesimo Comune con nota prot. n. 58982 del 19.07.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6197 del 31.07.2012. Il Piano di Lottizzazione riguarda "un'area a sudest dell'abitato estesa mq 30.186. La maglia ha forma che può schematizzarsi rettangolare ed è delimitata dalla Via Sgarrantiello, da due strade di P.R.G. e dall'adiacente maglia C3/45" (RAP pag. 2).

L'obbiettivo del Piano è la realizzazione di case singole ed a schiera, in attuazione delle previsioni del vigente P.R.G. "Il numero totale delle unità immobiliari previste è di 24, ognuna avrà altezza massima di 4,8 ml con copertura a tetto. Spazi verdi privati della profondità di 20,00 ml, separano i fabbricati dalla viabilità esistente e di P.R.G." (RAP pag. 3). I principali parametri ed indici urbanistico-edilizi, illustrati a

pag. 4 del RAP, sono di seguito riportati:

- Superficie della maglia: mq 30.126
- Superficie territoriale al netto della viabilità di PRG e degli allargamenti delle strade esistenti: mq 26.458
- Volumi in progetto: mc 10.581
- Abitanti insediabili: ab 105,81
- Superficie standards art. 3 D.M. 1444/68 (18-2,5) mq/ab: mq 1.641
- Superficie parcheggi pubblici 2,5 mq/ab: mq 266
- Superficie strada privata: mq 3.030
- Superficie fondiaria: mq 21.521
- Indice di fabbricabilità territoriale (max 0,40 mc/mq): in progetto mc/mq 0,40
- Rapporto di copertura (max 50%): in progetto R c 20,12 %
- Altezza edifici (max 9 mt): in progetto m 4,80
- Indice di piantumazione (40 unità/Ha): in progetto unità 106,00

Le urbanizzazioni primarie previste sono costituite da (RAP pag. 4):

“a) strade di P.R.G., allargamenti stradali, spazi di sosta e parcheggio con cessione gratuita delle relative aree;

b) reti di fogna bianca, illuminazione pubblica, tronchi delle reti idrica, fogna nera ed elettrica.”

Gli allacciamenti sono garantiti in quanto “l’area oggetto della trasformazione urbanistica è contermina al tessuto urbano in gran parte già consolidato e servito dalle reti tecnologiche (maglia C3/45)” (pag. 13 RAP).

Come riportato nella Relazione Illustrativa (elaborato n. 15) e confermato dal Comune di Andria nella nota prot. n. 5851 del 22.01.2013, “per il convogliamento dell’acqua meteorica, la rete sarà realizzata lungo tutte le strade pubbliche e private del piano e sarà collegata al canale artificiale in trincea (corpo idrico superficiale artificiale) ubicato a nord della maglia interessata dal P.U.E.; in fase di progettazione esecutiva dell’opera di urbanizzazione si procederà con l’acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme Nazionali e Regionali” (pag. 2).

Le urbanizzazioni secondarie sono costituite da (RAP pag. 5):

“c) cessione gratuita delle aree in misura non inferiore al disposto delle N.T.E. e comunque come esposto nell’elaborato n°7: $(1.641+266) = 1.907$ mq

Le aree a standards che si propone di cedere, per la loro accessibilità, forma e posizione in maglia, possono essere destinate effettivamente a spazi pubblici a servizio dell’intero quartiere.”

Il piano è attuativo di scelte pianificatorie operate in sede di Piano Regolatore Generale comunale, strumento non sottoposto a valutazione ambientale. Il Piano stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la progettazione esecutiva che attuerà le previsioni della stesso. Tali progetti, così come descritti nel RAP, non rientrano nelle fattispecie soggette alla normativa della VIA, fatta salva la verifica, in fase attuativa, da parte del Comune di Andria. Per quanto riguarda piani/programmi e normativa di livello comunale e sovraordinata, nel RAP si fa riferimento a PUTT/p, PAI, PRT, PTA, PRQA, PRAE, aree protette e rete natura 2000, normativa su abitare sostenibile (LR 13/2008), inquinamento acustico, beni culturali e paesaggistici, sismica, analizzando la situazione vincolistica esistente della quale si riferisce in seguito. Il RAP non evidenzia particolari incoerenze.

La pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

L'area interessata dal piano "non risulta interessata da edificazione pregressa. Il suolo attualmente si trova in stato di abbandono ed è privo di alberature, ad eccezione di una decina di alberi incolti di ulivo. La maglia è a ridosso del tessuto edificato ed è adiacente alle maglie C3/38 e C3/45, entrambe caratterizzate da edilizia spontanea, pertanto prive di un organico sviluppo urbanistico" (pag. 3). Si rileva che non sono esplicitate le caratteristiche degli alberi d'ulivo, in particolare in relazione ad un'eventuale carattere di monumentalità.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del PUTT/p;
- non è interessata da altre emergenze di tipo storico-culturale e paesaggistico segnalate dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento alle tutela delle acque ed alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da aree perimetrate dal PAI, così come confermato dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 11538 del 28.09.2012; tuttavia si segnala che a nord dell'area è presente un canale artificiale in trincea, affluente del Canale Ciappetta-Camaggi, definito come corso d'acqua episodico dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia redatta dalla stessa AdB, e che corrisponde ad un'area ad Alta Pericolosità di allagamento ed a rischio R4.
- rientra in zone perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque, nello specifico in aree soggette a tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, come segnalato dal Servizio Tutela delle Acque (nota prot. n. 5623 del 05.12.2012), per le quali valgono le misure 2.12 dell'all. 14 miranti alla riduzione dei prelievi idrici.

Inoltre, nella Relazione Geologica si segnala che la profondità della falda idrica "si aggira intorno ai 190-240 m" (pag. 5) e che "i depositi sabbiosocalcarenitici affioranti sul sito in considerazione, essendo porosi ed avendo una permeabilità 'media' associata ad una elevata capacità di imbibizione, garantiscono una sufficiente infiltrazione delle acque meteoriche nel substrato annullando quasi del tutto i quantitativi ruscellanti in superficie" (pag. 9).

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- Gran parte del centro abitato di Andria è interessato da un'estesa perimetrazione di aree a pericolosità idraulica corrispondenti al Canale Ciappetta-Camaggi, il quale, in corrispondenza del centro urbano, si sviluppa interamente al di sotto dell'abitato ("corso d'acqua tombato") e smaltisce le relative acque

meteoriche. A tal proposito si segnala che è stato redatto un Studio Idraulico, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Andria (<http://www.comune.andria.bt.it/modulistica.asp?id=373>), dal quale emerge che il Canale Ciappetta-Camaggi costituisce “la lama più importante, per estensione del bacino e per lunghezza del corso d’acqua...” e genera notevoli deflussi in occasione di precipitazioni intense e di lunga durata”. Tale studio, trasmesso all’Autorità di Bacino il 24.01.2013 e finalizzato all’aggiornamento delle aree PAI, propone di realizzare opere di mitigazione del rischio idraulico, in particolare “un canale deviatore che intercetti i deflussi superficiali provenienti da monte e li allontani dal centro abitato, convogliandoli direttamente a valle”. Si segnala inoltre che è previsto un intervento di manutenzione, finanziato dal DPR n. 331/01, del canale Ciappetta-Camaggi per un tratto compreso nel Comune di Barletta, con la finalità di “assicurarne l’officiosità idraulica attraverso la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei rifiuti, della vegetazione e del terreno presenti nell’alveo, con conseguente puntuale ripristino del mantello cementizio di rivestimento”, il cui soggetto attuatore è stato individuato dalla Regione Puglia con DGR n. 16 del 16.01.2013 nella Provincia di Barletta - Andria - Trani.

- Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”) consente di rilevare che il Comune di Andria invia i propri scarichi fognari all’impianto di depurazione Andria 1, localizzato a nord-ovest del centro abitato e che ha come recapito finale il Canale Ciappetta-Camaggi (classificato come corpo idrico superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 130.000 Abitanti Equivalenti a fronte di un carico generato di 149.050 Abitanti Equivalenti, nel PTA è previsto un ampliamento/adequamento, confermato dal Piano d’Ambito dell’AATO Puglia 2010-2018. Nella nuova programmazione investimenti 2013, approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 5 del 18.03.2013, l’intervento (P1093) risulta ancora da avviare.

- Circa l’attuale funzionalità del depuratore e le condizioni di qualità delle acque del suddetto Canale non sono fornite informazioni nel RAP. Unicamente nella DGR n. 16 del 16.01.2013, relativamente alla necessità di una preliminare bonifica del Canale, si riferisce che “il Servizio regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con nota prot. n. 4003 del 21.06.12, informava la Provincia BAT che si era in presenza della fattispecie di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/06, dovendosi effettuare una rimozione dei rifiuti dall’alveo e provvedere al loro smaltimento, e non già di quella di cui al citato art. 242 del medesimo decreto, non essendo stata accertata dall’ARPA la potenziale contaminazione delle matrici ambientali”.

- Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebenifica.puglia.it>), il Comune di Andria ha una percentuale di RD per l’anno 2012 pari a 26,648 %, a fronte di una percentuale di 11,914 % nel 2011, con una produzione totale di rifiuti urbani in diminuzione.

- Dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA, il territorio di Andria è classificato come zona A (Traffico “Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico veicolare”), in cui devono essere attuate opportune misure per la mobilità. Nel RAP non vengono segnalate particolari azioni messe in atto dall’Amministrazione comunale di Andria relativamente a tale criticità.

- Per quanto riguarda il clima acustico dell’area, è stata prodotta una valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95, nella quale si dichiara che “il comune di Andria ha provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica del territorio comunale e la zona in oggetto risulta essere di classe II ovvero aree prevalentemente residenziali e quindi i limiti sono di 55 dB(A) per il periodo diurno e di 45 dB(A) per il periodo notturno”. Come fonte di emissioni è individuata Via Sgarantiello come strada di tipo D (strade urbane di scorrimento), mentre le strade di PRG previste sono individuate come F (strade locali). La SP 231, strada di tipo B (strade extraurbane principali), è ubicata a circa 300 m. Le misurazioni effettuate in loco “per il periodo diurno hanno dato un valore di 51,5 dB(A), mentre per il periodo notturno il valore è risultato essere di 38,5 dB(A)”, pertanto vengono rispettati i limiti di zona per la classe di appartenenza.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Riguardo agli impatti, nel RAP (pag. 9) si riferisce che riguardano “prevalentemente la fase di realizzazione delle opere (fase di cantiere) in cui saranno prodotti rifiuti, rumore, vibrazioni ed emissioni in atmosfera. In fase di esercizio sull'intera area, che godrà di un miglioramento ambientale grazie alla riqualificazione urbana, si determineranno, a causa della trasformazione urbanistica, potenziali impatti di minimo livello che riguarderanno i consumi della risorsa idrica e di suolo, incremento dell'impermeabilizzazione del suolo, i consumi energetici, le emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, l'inquinamento luminoso e acustico, la produzione di acque reflue.” Tale valutazione è legata principalmente all'entità della trasformazione in termini di superficie e volumetrie (circa 3 ha, 24 unità immobiliari per un volume di circa 10.000 mc) ed in termini di carico urbanistico (105 abitanti insediabili).

In merito agli allagamenti, nel RAP e nell'ambito della consultazione con i SCMA non sono segnalate particolari criticità legate all'attuazione del piano in esame, in particolare nella Relazione Geologica si riferisce che “è possibile affermare che la planimetria di progetto ed i suoli interessati dalla Maglia C3/11 di PRG, risultano conformi con le norme del PAI-Puglia non essendo interessati da alcuna riconosciuta insicurezza legata alla pericolosità idraulica o al connesso rischio di alluvionamento” (pag. 3). Inoltre, come sopra segnalato, da un lato è stata proposta dal Comune di Andria una ripermetrazione delle aree PAI e la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico, dall'altro è in corso di definizione da parte della Provincia di BAT un intervento di manutenzione del canale Ciappetta-Camaggi, a valle del centro abitato di Andria, nel Comune di Barletta.

Relativamente ai prelievi ed agli scarichi idrici, si richiama quanto segue, espresso nella nota prot. n. 5851 del 22.01.2013 del Comune di Andria e nelle controdeduzioni elaborate dai progettisti in riscontro ai rilievi sollevati dal Servizio regionale Tutela delle Acque nella nota prot. n. 5623 del 05.12.2012.

- E' assicurato il rispetto delle misure 2.12 dell'all. 14 del PTA, miranti alla riduzione dei prelievi idrici, per le aree soggette a tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, in quanto non sono previste opere di emungimento. In merito all'approvvigionamento idrico, “per gli usi legati alla residenza avverrà attraverso la rete idrica, allacciata a quella urbana dell'AQP”, localizzata lungo via Sgarantiello (elaborato 10/B).

- Verrà realizzata la rete di fogna nera con punto di allaccio alla rete cittadina su via Sgarantiello (elaborato 10/A).

- Verrà realizzata la rete di fogna bianca prevedendo “che il recapito finale sia il canale artificiale contermina alla maglia di lottizzazione ed affluente del canale Ciappetta-Camaggi; in osservanza delle vigenti norme regionali (Piano Direttore e Piano di Tutela delle Acque) le relative immissioni prima del loro smaltimento saranno opportunamente trattate in conformità al provvedimento autorizzativo dell'autorità competente”. Inoltre si evidenzia che tale canale in trincea “costituisce parte integrante del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del comune di Andria, ed è di competenza della Provincia di BAT”.

- Relativamente al risparmio idrico, è previsto il recupero delle acque meteoriche attraverso “sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi”, in particolare apposite cisterne interrato per raccogliere le acque piovane provenienti dalle coperture e dai piazzali, ed il loro riutilizzo per usi irrigui.

Si rileva che nel RAP e nell'ambito della consultazione con i SCMA, non sono stati segnalati particolari impatti dovuti all'attuazione del piano in esame sulla funzionalità del depuratore cittadino nonché sulle condizioni del Canale Ciappetta-Camaggi, che costituisce, come sopra descritto, il recapito finale sia degli scarichi di tale impianto che della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Relativamente agli impatti cumulativi con altri interventi edilizi nello stesso ambito territoriale, dall'esame del PRG e dell'ortofoto 2010, risulta che in adiacenza al comparto in esame sono presenti zone edificabili di tipo C, in parte realizzate a nord e ad ovest dello stesso, ed una rilevante porzione di aree F

ancora inedita. Agli atti di quest'Ufficio non risultano valutati o in valutazione altri piani o varianti che possano produrre impatti cumulativi significativi con il piano in esame.

Si sottolineano alcuni criteri di progettazione orientati alla sostenibilità ambientale riportati nel RAP e nell'elaborato n.23:

- limitato rapporto di copertura pari al 20,12% con conseguenti vaste superfici a verde privato e pubblico;
- l'impatto visivo delle nuove costruzioni risulta assai modesto considerata la limitata altezza dei fabbricati, e la consistente distanza delle costruzioni dalla viabilità pubblica; inoltre lungo i confini del comparto sono previste le alberature ad alto fusto a protezione delle residenze;
- relativamente agli spazi pubblici, "le aree a parcheggio da cedere al Comune, nella misura minima di 2,5 mq per ogni abitante di cui si prevede l'insediamento, sono state reperite in modo da consentire un razionale, funzionale ed effettivo uso pubblico. Le aree da destinare e cedere per urbanizzazioni secondarie, nel rispetto dei parametri urbanistici (15,5 mq/abitante) sono accorpate, collocate lungo i fronti viari e sono pienamente fruibili" (pag. 3).

Gli impatti sopra rilevati, seppur limitati, sono ritenuti mitigabili tramite opportuni interventi, in parte riportati nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano (elaborato n. 13), tra i quali:

- utilizzo di pavimentazioni cave autobloccanti in modo da favorire la permeabilità dei suoli;
- messa a dimora, nella misura minima di 40 unità per Ha, di alberi ad alto fusto, a foglia caduca e piantati preferibilmente a sud di ogni lotto in modo da favorire l'ombreggiamento nei periodo estivo e non precludere irraggiamento nel periodo invernale;
- disposizione di barriere a verde lungo i confini di ciascun lotto e il recupero degli alberi di ulivo esistenti;
- sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, per il riutilizzo delle acque meteoriche per usi compatibili; le acque piovane provenienti dalle coperture e dai piazzali dovranno essere recuperate in apposite cisterne interrate per essere utilizzate per usi compatibili;
- materiali di provenienza locale, in modo da salvaguardare i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale, con particolare riferimento all'uso della pietra locale;
- l'utilizzo di materiali riciclabili come legno e ferro, ciò con particolare riferimento alla realizzazione delle recinzioni;
- previsione di punti di raccolta dei rifiuti dimensionati in modo da permettere la corretta differenziazione degli stessi; inoltre in fase di progettazione esecutiva dei singoli lotti saranno predisposti degli appositi spazi in modo da consentire, già a partire da ogni singola unità abitativa, una facile gestione del sistema differenziato;
- predisposizione di appositi spazi per l'installazione di portabiciclette in corrispondenza degli ingressi in modo da promuovere il sistema di mobilità sostenibile;
- rispetto della normativa per il contenimento dei consumi energetici attraverso il deposito, all'atto della richiesta del titolo edilizio, della "Relazione di rispondenza alle prescrizioni in materia di consumo energetico"
- con riferimento all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili sarà disposto:
 - che almeno il 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria sia coperto da energia rinnovabile;
 - che almeno il 20% dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento sia coperto da energia rinnovabile.
- con riferimento alla vigente L.R. n°13/2008 è stata promossa l'edilizia sostenibile secondo le indicazioni contenute nell'elaborato n°23 del PUE recepite dalle norme tecniche di esecuzione del PUE;
- in base alla valutazione previsionale del clima acustico, che "costituisce parte integrante del P.U.E", e con riferimento alla Legge quadro sull'inquinamento acustico ex L. 447/95 e s.m.i., all'atto della richiesta del titolo edilizio sarà depositata la "Relazione preventiva sui requisiti acustici passivi degli edifici"; gli impatti saranno comunque mitigati dalle barriere a verde che perimetreranno ciascun lotto oltre che dalla consistente distanza dei fabbricati dalla viabilità pubblica;

- relativamente alla produzione di materiale da scavo e/o da rifiuti, all'atto della richiesta del titolo edilizio sarà depositato l'elaborato riportante il bilancio di produzione presunto di materiale da scavo e/o rifiuti. Al fine di orientare l'attuazione del Piano verso la sostenibilità ambientale è necessario che tutte le misure elencate vengano inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione P.U. n. 99 - Zona C3/11 nel Comune di Andria non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante.

Si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.

Siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora fosse necessario l'espanto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Per gli alberi di ulivo, si deve far riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell'attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora si rilevasse la presenza di ulivi aventi carattere di monumentalità ai sensi della LR 14/2007.

Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche dalle vasche di raccolta già previste per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili. Si rammenta che in rapporto alla modalità di trattamento delle acque meteoriche sussiste l'obbligo dell'applicazione della normativa vigente in materia, sia nazionale che regionale (cfr Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia" Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 - Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002).

Si richiami la normativa vigente per le aree "di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei", con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di Tutela delle Acque.

Relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del Piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato di Andria.

Per quel che riguarda l'impianto di illuminazione si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005.

Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti

da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

Per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni polverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.

Si integrino gli elaborati di Piano, in particolare le Norme Tecniche di Attuazione con tutte le misure di mitigazione proposte, e con quanto indicato ai punti precedenti.

Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati del Piano da sottoporre alla definitiva approvazione.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi con l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;

- si verifichi con la Provincia di BAT lo stato di attuazione degli interventi di manutenzione del Canale Ciappetta-Camaggi e con la stessa Provincia e l'ARPA Puglia lo stato di qualità delle acque dello stesso, favorendo inoltre tutte le azioni volte al monitoraggio e controllo;

- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);

- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e l'implementazione del sistema di raccolta differenziata.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come

disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione P.U. n. 99 - Zona C3/11 nel Comune di Andria;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere il Piano di Lottizzazione P.U. n. 99 - Zona C3/11 nel Comune di Andria - Autorità procedente: Comune di Andria, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
